



Città di
NOVA
milanese

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

In applicazione di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (s.m.i.) e dalla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 (s.m.i.), il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di trasporto di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente.

Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 02/12/2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

In applicazione di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (s.m.i.) e dalla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 (s.m.i.), il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di trasporto di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Natura del servizio di NCC e regime amministrativo. – 1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente (di seguito NCC) si intende quello esercitato con l'impiego di veicoli fino a 9 posti, muniti di carta di circolazione ed immatricolati, per il trasporto collettivo o individuale di persone. Restano esclusi dal presente regolamento tutti i tipi di trasporto con conducente che non rientrano nel contratto oneroso di trasporto, ma sono caratterizzati da gratuità, o che rimangono comunque sottratti alla disciplina contrattuale quali possono essere i trasporti resi a titolo di cortesia o a scopo solidaristico.

2. I veicoli adibiti a NCC sono fatti stazionare in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

3. Il vettore può, inoltre, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, in attesa di prenotazione, deve avvenire all'interno delle rimesse, nelle quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. È vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. È invece sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.

4. L'attività di NCC con autovetture è soggetta a limite di contingentamento indicato nell'art. 11 e al regime di autorizzazione del Comune, che viene rilasciata in base alle norme del presente Regolamento che disciplinano la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari.

5. L'attività di NCC svolta con le speciali categorie di veicoli indicate nell'art. 34 (trasporto scolastico, autoambulanze e per disabili) è, invece, autorizzata in deroga al limite del contingente.

Art. 2. Servizio di NACC e regime amministrativo. – 1. L'attività di noleggio di autobus con conducente (NACC) è esercitata da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale in base alla normativa regionale.

2. Se l'impresa ha sede in Nova Milanese, la SCIA NACC può essere trasmessa telematicamente tramite il Portale del SUAP del Comune di Nova Milanese alla Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 3. Commissione Consultiva. – 1. La Commissione tecnico-consultiva prevista dall'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è composta dai seguenti membri:

- il Sindaco o un assessore suo delegato, che la presiede;
- il funzionario che ha la responsabilità dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;
- il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La Commissione esprime il proprio parere meramente consultivo e non vincolante nei casi previsti dal presente regolamento.

3. La Commissione si esprime a maggioranza dei membri presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Quando la funzione consultiva può essere limitata a semplici quesiti, la consultazione può essere svolta in modalità asincrona tramite i normali meccanismi di partecipazione al procedimento amministrativo, mediante comunicazione ai membri con almeno 5 giorni di anticipo da parte dell’Ufficio amministrativo precedente, contenente le informazioni necessarie per acquisire il parere di ogni membro sotto forma di assenso o dissenso, anche nelle modalità di semplificazione ammesse dalla tecnologia.
5. Negli altri casi o su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, le riunioni possono svolgersi in forma sincrona presso la sede comunale e in collegamento streaming.
6. Ferma restando la necessità di convocazione dei membri con idoneo preavviso, il parere è validamente acquisito se interviene la metà dei membri oltre al presidente. Il mancato riscontro decorsi 15 giorni dalla notifica equivale ad un assenso.
7. La Commissione si rinnova alla scadenza del mandato amministrativo.
8. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni e le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente comunale.

ART. 4. Competenze e vigilanza sul Servizio. – 1. Al fine dell’applicazione del presente regolamento, lo Sportello Unico Attività Produttive segue le procedure amministrative e, se ne ha competenza, rilascia il titolo o il documento amministrativo ad esito della procedura.

2. La vigilanza sul servizio autonoleggio da rimessa con conducente è svolta attraverso la Polizia Locale, che può accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
3. Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti.

ART. 5. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli. – 1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.

2. I veicoli devono tendere a ridurre le emissioni inquinanti sull’ambiente e all’accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta diversamente abili, facilitando l’ingresso al veicolo con alcuni accorgimenti quali a titolo esemplificativo: porte scorrevoli, sedili adattati per sedia a rotelle, sistemi che sollevano una sedia a rotelle, rampe o sistemi di ribaltamento o abbassamento del pianale, sedili girevoli o scorrevoli, che ruotano o si estraggono per permettere l’accesso più semplice al veicolo.
3. Nei criteri di assegnazione potrà darsi un valore premiale per la selezione in riferimento agli obiettivi indicati al comma precedente.

ART. 6. Contrassegni e documenti per la circolazione. – 1. Ogni autoveicolo in servizio da noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero dell’autorizzazione e di targa.

2. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
3. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l’autorizzazione comunale e copia del presente regolamento, che può resa disponibile su richiesta anche solo in formato digitale.

ART. 7. Ubicazione delle autorimesse. Le comunicazioni inerenti. – 1. I titolari di autorizzazioni hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente del Comune di Nova Milanese l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione ed ogni sua variazione attraverso la procedura telematica dedicata.

2. Ogni cambiamento di autorimessa sul territorio comunale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento dell'autorimessa attraverso la procedura telematica denominata: "Comunicazione di trasferimento all'interno del territorio comunale / variazione della rimessa dei veicoli destinati ad attività economica".

3. Parimenti, i titolari che hanno ulteriori rimesse nel territorio della provincia di Monza e della Brianza hanno il corrispondente obbligo di comunicazione attraverso la procedura telematica denominata: "Comunicare ulteriori rimesse ubicate nel territorio di altri comuni della provincia in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

ART. 8. Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche. – 1. È fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche, o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

2. Tuttavia il Comune, in assenza di servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche all'uopo predisposte.

3. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 9. Atti vietati agli utenti del servizio. – 1. È vietato agli utenti del servizio:

- 1) Di far uso per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera esposta verso la corsia di scorrimento;
- 2) Insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) Compire atti contrari alla decenza;
- 4) Fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) Mangiare e bere durante il trasporto.

ART. 10. Tariffe e condizioni di trasporto. – 1. Il costo del servizio è convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE COMUNALE E PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

ART. 11. Determinazione degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente. – 1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali, entro il limite di contingente riconosciuto a livello provinciale, è CINQUE.

2. Ogni eventuale variazione, temporanea o definitiva, si attua in base alle norme vigenti che definiscono limiti al contingente, nel rispetto delle procedure e delle competenze degli Enti locali territoriali.

ART. 12. Rilascio delle autorizzazioni. – 1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa, in forma singola o associata, è necessaria l'autorizzazione comunale, che è riferita ad un singolo veicolo.

2. Nell'autorizzazione comunale oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo ed il numero di telaio.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo, anche tramite locazione di lungo periodo o *leasing*.

4. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. Per poter conseguire l'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. La perdita della rimessa e la mancata sostituzione nel termine di trenta giorni dall'avvenimento è causa di revoca.

ART. 13. Procedura preliminare per la assegnazione della autorizzazione. – 1. Ogni qual volta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il funzionario responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, eventualmente sottponendo una proposta di Bando, informa la Commissione consultiva al fine di ricevere indicazioni sui criteri di assegnazione.

ART. 14. Criteri premiali legati al veicolo. – 1. In fase di determinazione dei bandi, il grado di accessibilità al veicolo per i soggetti con difficoltà motorie e il miglior impatto ambientale del veicolo in funzione della produzione di emissioni inquinanti di Co² possono essere ritenuti criteri premianti per il punteggio in fase di assegnazione della licenza.

ART. 15. Titoli di preferenza per la assegnazione della autorizzazione NCC. – 1. Al fine del rilascio della autorizzazione comunale NCC costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ordine di importanza:

- La specifica professionalità;
- Il servizio già prestato quale conducente di autoveicoli da noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi) ovvero l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analogia autorizzazione rilasciata da altro comune;
- l'aver esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, equiparandosi a ciò l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente;
- I titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- La conoscenza di lingua italiana e di lingue estere;
- L'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

2. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data della domanda privilegiando quella presentata prima sul portale.

3. L'Avviso di concorso pubblico viene adeguatamente pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito comunale, garantendo ai soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione al Bando la possibilità di presentare digitalmente la domanda in un termine di almeno 30 giorni a partire dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

ART. 16. Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale e impedimenti soggettivi. – 1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda di partecipazione al Bando tramite il Portale telematico, a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale.

2. La domanda è presentata rendendo le dichiarazioni obbligatorie contenute nella Scheda anagrafica, riguardanti la persona fisica e giuridica, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio e la sua disponibilità nonché quelle relative all'autorimessa sul territorio comunale.

3. Il soggetto dichiara:

- di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- di non avere età superiore ad anni 60;
- di non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
- di essere in possesso di titolo di studio.
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dalla Motorizzazione Civile e di essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e all'art. 25 della Legge Regionale 6/2012-
- di essere in possesso della patente B e gli estremi del titolo. In caso di società il requisito è comprovato riferendosi alla patente del personale impiegato.
- di essere in possesso dei requisiti morali e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (antimafia);
- di non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione nei 5 anni antecedenti;
- di non essere titolare di licenze di taxi rilasciate da altro Comune o di licenza di taxi cumulata ad autorizzazione di noleggio con conducente;
- di impegnarsi al rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività N.C.C.

4. Nella domanda dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune per il quale si richiede l'autorizzazione.
- 2) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di ottenimento della licenza/autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.
- 4) di impegnarsi a sottoscrivere polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati (Il documento di assicurazione deve essere prodotto prima dell'attivazione dell'autovettura).

5. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17. Documenti da presentare. – 1. Il richiedente al quale viene offerta l'assegnazione della licenza, prima del rilascio, deve fornire la prova:

- a) della disponibilità, in proprietà o in leasing, di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente;
- b) di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa;
- c) di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

ART. 18. Decisioni in merito alla graduatoria. – 1. Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria è rimessa al Responsabile del Servizio.

ART. 19. Inizio del servizio. – 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio con conducente, non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprodate esigenze.

2. Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo e presentare sul portale telematico la "Comunicazione per attivazione autoveicoli taxi e noleggio auto con conducente".

3. L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi e ferma la semplificazione della comunicazione automatizzata per il caso di cessazione dell'attività effettuata presso Camera di Commercio.

ART. 20. Durata e validità dell'autorizzazione. – 1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e va aggiornata ad ogni variazione di dati rilevanti, attraverso gli strumenti digitali del Portale telematico denominata: "SCIA per variazioni soggetti in licenza o autorizzazione per noleggio con conducente".

ART. 21. Trasferimento dell'autorizzazione. – 1. Il trasferimento della autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile di Servizio fermo il possesso del subentrante dei requisiti previsti dal presente regolamento (art. 16) per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Per atto tra vivi il trasferimento può avvenire quando il cedente:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. A tal fine il cedente deve presentare la pratica telematica denominata: "Comunicare il trasferimento della licenza o autorizzazione per taxi o per noleggio con conducente" dichiarando la casistica.

4. Il cedente non può essere titolare di altra licenza NCC se non sono trascorsi 5 anni dal trasferimento, né può ottenere una nuova autorizzazione NCC per pubblico concorso.

5. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad un terzo soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare.

ART. 22. Volturazione dell'autorizzazione – Subingresso. – 1. Il soggetto beneficiario del trasferimento ha l'onere di presentare la SCIA di subingresso, attivando la procedura denominata: "Subentrare nella licenza o autorizzazione per noleggio con conducente".

TITOLO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 23. Esercizio dell'autorizzazione. Sostituzione alla guida – 1. Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, può avvalersi della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti di legge e iscritti nel ruolo, conformemente all'art. 230 – bis del Codice Civile, trasmettendo la pratica denominata: "Richiedere l'attivazione della collaborazione familiare".

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. In tali casi occorre trasmettere la pratica denominata: "Comunicare la sostituzione alla guida di titolare NCC per malattia, invalidità o sospensione della patente".

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono anche associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione o associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. Nei casi di cui conferimento dell'autorizzazione agli organismi è possibile rientrare in possesso dell'autorizzazione in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi attraverso la specifica attivazione della procedura telematica denominata: "Conferimento in cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) L. 15/01/1992, n. 21". Parimenti, il rientro in possesso va comunicato con la procedura "Comunicare il rientro in possesso della licenza / autorizzazione". In caso di recesso, tuttavia, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.

ART. 24. Responsabilità del titolare della autorizzazione. – 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25. Sostituzione degli autoveicoli. 1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile di Servizio che si ottiene attivando la procedura portale telematico denominata "Richiesta nulla osta per sostituzione/aggiornamento intestazione di autoveicoli nell'attività di noleggio con conducente".

ART. 26. Prezzo del servizio. – 1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 27. Interruzione del servizio e diritto al pagamento. – 1. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il servizio pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

2. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo il rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

3. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accetta la richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

4. Quando il passeggero deve abbandonare per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

ART. 28. Visite e verifiche. – 1. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti a verifica, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno.

2. Ove l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, si procederà al ritiro dell'autorizzazione comunale.

ART. 29. Comportamento in servizio. – 1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e devono tenere sempre un atteggiamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;

b) segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo.

d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, restituirlo al proprietario, ovvero se non lo conosce depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario.

3. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;

2) esercitare servizi ed itinerari a tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

4) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

5) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

6) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 30. Manutenzione dei veicoli. – 1. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

2. È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

TITOLO IV – DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 31. *Decadenza dell'autorizzazione.* – 1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare.
- d) Il mancato esercizio del diritto al trasferimento eccezionale per il caso di morte del titolare.
- e) Per l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della Legge Regionale 15/04/1995 n. 20.

2. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

ART. 32. *Revoca e sospensione dell'autorizzazione.* – 1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo i casi in cui ciò è consentito dal presente regolamento;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle autorità di P.S. oppure venga assoggettata alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazione al presente regolamento;
- j) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- k) per qualsiasi irregolarità incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo compreso tra uno e novanta giorni a seguito infrazione agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, nonché quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione.

3. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

5. Il Responsabile del Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

ART. 33. Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

– 1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione – con avviso notificato appositamente – all'interessato, delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritte o memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER PARTICOLARI CATEGORIE DI NCC

ART. 34. Disposizioni speciali per particolari categorie di NCC. – 1. In deroga alle disposizioni precedenti, sono sottoposti ad un regime di autorizzazione, senza limiti di contingente, il NCC per trasporto scolastico (D. M. 31 gennaio 1997), il NCC di autoambulanze per il trasporto di infermi o infortunati (D.M. 17 dicembre 1987, n. 553) e il NCC delle autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti.

2. Le autorizzazioni vanno richieste sul portale telematico secondo la pratica denominata: “richiesta di autorizzazione in deroga al contingente”, dimostrando documentalmente la particolare finalità di interesse pubblico e le esigenze specifiche da soddisfare.

3. Hanno carattere temporaneo, sono rilasciate per il servizio specifico dichiarato e cessano di efficacia al cessare dell'esigenza dimostrata.

4. Le autorizzazioni in deroga non possono essere trasferite in alcun caso.

5. I veicoli oggetto dell'autorizzazione sono immatricolati come “trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche”.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35. Entrata in vigore del regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del comune. – 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio.

2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune che regolavano la materia e la disapplicazione di quelle incompatibili.

ART. 36. Modifiche al presente regolamento. – 1. Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.